

RGNR. 545/2020

RG. GIP. 686/2020

COMUNICATO AL P.G. IL

N. 562/22 Sent. Reg.

Data di deposito
15 NOV. 2022

Data di irrevocabilità

N. _____ R. Esec.

N. _____ Part. Cred.

Redatta scheda

il _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Munzia Caporale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il giudice **Gianmarco Giua**,
nell'udienza del **15 novembre 2022**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nei confronti di
_____ e residente a
Difeso di fiducia dall'avv. Alexander Schuster del Foro di Trento;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J.' or similar, located at the bottom of the page.

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 perché, in qualità di imputato nel procedimento penale n. RGNR, presentava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e dichiarava falsamente di essere titolare di un reddito imponibile pari a 10.147,72 nel 2013 e 7.7976,69 nel 2015 in luogo dei veri importi, rispettivamente, di 10.766,33 e 11.369,24 poiché ometteva di ricomprendere nella somma le erogazioni effettuate in suo favore da APAPI per ammontare pari a 2318,00 euro (2013) e 5022,61 euro (2015).

Compresso in Trento, il 7 aprile 2014 (data del deposito dell'istanza).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti chiedono di rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato.

MOTIVAZIONE

Il processo è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, rito scelto dalla difesa con l'opposizione al decreto penale di condanna.

Nel corso delle investigazioni è stata acquisita l'istanza di ammissione al patrocinio nella quale l'imputato ha indicato un reddito sottosoglia.

La data di consumazione del reato è quella del 7 aprile 2014.

Conferma di ciò la si ricava dal principio di diritto affermato da Cassazione 2019/16194: "il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si consuma con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni sulle condizioni di reddito, o, al più tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al beneficio, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato".

Quanto al dolo del reato Cassazione 2019/37144 ha chiarito che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato in questione, per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per il mancato approfondimento relativo alla deduzione dell'imputato di essersi affidato al difensore, cui aveva consegnato

21

tutta la documentazione relativa al reddito, ivi compresa quella relativa ai dati omessi ai fini della redazione dell'istanza di ammissione)".

Il reato risulta prescritto in data 7 ottobre 2021 e, per quanto esposto, non risulta ai sensi dell'art. 129 co. 2 cpp. che, in modo evidente, il fatto non costituisca reato essendovi, anzi, elementi di segno contrario.

Cassazione 2018/4623 ha precisato che anche il dolo eventuale può configurare l'elemento soggettivo del reato.

Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'imputato, provato con certezza l'elemento oggettivo (con le precisazioni che seguono), non può dirsi insussistente l'elemento soggettivo del reato.

Non sussistono cause di sospensione della prescrizione.

Cassazione 2022/2647 ha ricordato che "la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292/2021) [...] le Sezioni Unite hanno escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia".

Non vi è stata rinuncia alla prescrizione né tale valore può assumere il richiesto rito abbreviato come sancito, per altro rito alternativo, dalle Sezioni Unite 2016/18953: "in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti".

La difesa medesima, senza spendere argomenti di merito, ha chiesto al giudicante di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Ma nella memoria ha rilevato che il reato contestato non sussiste e ha ritenuto che l'anno di riferimento per valutare l'ammissione al patrocinio fosse il 2012. Sul punto deve rilevarsi che la sentenza d'interesse è divenuta irrevocabile nel maggio 2014.

Pacifico che alla data di presentazione dell'istanza dovesse tenersi conto dei redditi del 2012, ma pacifico che l'imputato doveva comunicare (anche) le variazioni di reddito intervenute nel 2013.

34

In base all'art. 79 dpr. 115/2002 l'istante ha l'obbligo di comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

Per Cassazione 2008/40804 "con tale dichiarazione, dunque, chi sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato assume l'obbligo, penalmente sanzionato, di comunicare le eventuali modifiche rilevanti delle condizioni reddituali - rispetto a quelle esistenti alla data di presentazione dell'istanza o dell'ultima comunicazione - che possano incidere sulla fruizione del beneficio. In proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il reato di cui è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione, ma dalle dichiarazioni con cui l'istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello individuato dal legislatore come tetto massimo ai fini della sussistenza del diritto alla fruizione del beneficio, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento del predetto limite (confr. Cass. pen., sez. 5°, 13 aprile 2006, n.16338). Quanto poi al termine entro il quale quest'ultimo adempimento deve essere espletato - che è la questione centrale del presente giudizio - ritiene il collegio, contrariamente all'opinione espressa dal giudice di merito, che esso sia quello di trenta giorni dalla fine dell'anno fiscale (piuttosto che di quello solare, come ritenuto dal giudice di merito), nel quale si sono verificate le variazioni stesse: l'ellittica espressione normativa, «dalla scadenza del termine di un anno» - apparentemente e infelicemente connessa, sul piano sintattico, alla data di presentazione dell'istanza o della precedente comunicazione, che costituiscono invece l'elemento di riferimento della rilevanza delle variazioni reddituali - va infatti integrata, in base al criterio sistematico e teleologico, con gli indici ermeneutici estrapolabili dall'art. 76 della medesima fonte che, nel disciplinare le condizioni per l'ammissione, fa espresso riferimento al «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione». Del resto, è solo a chiusura dell'anno fiscale che l'ammontare del reddito diventa giuridicamente certo".

L'imputato, all'atto di presentazione dell'istanza, avrebbe dovuto comunicare le variazioni di reddito dell'anno 2013 perché rilevanti ed il relativo termine era scaduto al 30 gennaio 2014, quindi, prima della presentazione dell'istanza e prima della definizione del processo.

Non sono, invece, d'interesse i redditi del 2015.

Quanto all'imputazione non può ritenersi che il fatto contestato e quello ritenuto siano diversi in quanto la fattispecie di reato, che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 79 dpr. 115/2002 lett. c oppure d, è analoga e, in ogni caso, non vi è stata alcuna compromissione dei diritti della difesa.

41

Il fatto contestato non è stato mutato poiché l'istanza e la fattispecie di reato sono precisamente indicate nell'imputazione.

Va, infine, rilevato che il limite di reddito previsto ex art. 76 dpr. 115/2002 è stato modificato il 1° aprile 2014. Fino a tale data era di 10.766,33; da tale data di 11.369, 24.

Ma come osservato dalla difesa tale variazione ha avuto effetto in data successiva all'irrevocabilità della sentenza d'interesse (maggio 2014).

Ad ogni modo il reddito dell'anno 2013 era di 12.465,22: sopra le due soglie indicate.

Quanto all'erogazione da parte di APAPI si richiama la sentenza con cui la Cassazione ha osservato che l'indennità di disoccupazione va considerata (sentenza 2011/25194).

Tali argomentazioni si sono rese necessarie ai sensi del secondo comma dell'art. 129 cpp.

PQM


Letti gli artt. 438, 129, 531 cpp. dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il contestato reato in quanto estinto per prescrizione con la precisazione che, rispetto ai redditi dell'anno 2015 indicati in imputazione, il fatto non sussiste, dovendosi ritenere il reato prescritto riferibile ai soli redditi dell'anno 2013 e consumato nella data indicata in imputazione.

Si revoca il decreto penale opposto.

Motivazione contestuale

Trento, 15 novembre 2022

Il giudice


IL GIUDICE
Dott. Gianmarco Glia